ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-5102 del 05/10/2018

Oggetto Adozione di AUA ai sensi del D.P.R. 59-2013 relativa alla

ARCA SPA per commercio ingrosso, sito in S.Lazzaro di

Savena, via Remigia, 11,13,9.

Proposta n. PDET-AMB-2018-5314 del 05/10/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Dirigente adottante STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.



ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ARCA SPA** per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso, sito in Comune di S.Lazzaro di Savena (BO), via Remigia, 11,13,9.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

- 1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **ARCA SPA** (C.F. e P.IVA 00138870407) per l'impianto destinato ad attività di commercio all'ingrosso, sito in Comune di S.Lazzaro di Savena, via Remigia, 11,13,9, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito da unione di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, di acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia {Soggetto competente Comune di S.Lazzaro di Savena}.
- Nulla osta in materia di acustica⁴ {Soggetto competente Comune di S.Lazzaro di Savena}.
- 2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
- 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e s.m.i.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

- 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
- 5. Obbliga la società ARCA SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁷.
- 6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
- 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
- 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società ARCA SPA (C.F. e P.IVA 00138870407) con sede legale in Comune di Cesena, P.le Caduti del Lavoro, 244, per l'impianto sito in Comune S.Lazzaro di Savena, via Remigia, 11,13,9 di ha presentato, nella persona di Baldacci Giovanni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena in data 29/05/2018 (Prot. n. 22431) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di acustica.
- Il S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena, con propria nota Prot. n. 23287 del 04/06/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/06/2018 al PGBO/2018/12976 e confluito nella **Pratica SINADOC 17794/2018**, ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE Servizio Territoriale di Bologna, con nota del 14/09/2018, ha trasmesso parere favorevole/nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. del Comune di S.Lazzaro di Savena, con proprie note Prot. n. 31683 del 23/07/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 25/07/2018 al PGBO/2018/17294 e Prot. n. 38829 del 17/09/2018 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 18/09/2018 al PGBO 2018/21545, ha trasmesso nulla osta ambientale e di impatto acustico del Comune di S.Lazzaro di Savena ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza e preso atto che il Comune di S.Lazzaro di Savena, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00, per due punti di scarico come di seguito specificato:
 - Allegato A matrice scarico acque reflue in fognatura: art. 9 tariffario ARPAE pari a € 52,00.
 - Allegato B matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune Soggetto competente in materia di impatto acustico.

Bologna, data di redazione 03/10/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali (delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18 dicembre 2017).

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Stefano Stagni¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Amon Amonto notice de mando mando mando de Mando	
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna tel 051 6223811 PEC dirgen@cert.arpa.emr.it www.arpae.it P.IVA 04290860370	

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it Unità Autorizzazioni Ambientali

3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto ARCA SPA

Comune di S.Lazzaro di Savena (BO), via Remigia, 11, 13, 9

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Remigia classificato dal Comune di S.Lazzaro di Savena (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali assimilabili alle domestiche, di acque reflue domestiche e acque meteoriche di prima pioggia" provenienti dall'attività di commercio all'ingrosso.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di S.Lazzaro di Savena, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 61668 del 28/06/2018, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/07/2018 al PGBO/2018/16464. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna

Pratica Sinadoc 17794

Documento redatto in data 03/10/2018



Autorizzazione Unica Ambientale Impianto ARCA SPA

Comune di S.Lazzaro di Savena (BO), via Remigia, 9,11,13

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e s.m.i.

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società ARCA SPA ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica del Comune di S.Lazzaro di Savena (deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell' 8 Aprile 2014).

Visto che il Comune di S.Lazzaro di Savena non ha rilevato nulla di difforme dal parere di merito pervenuto dal Servizio Territoriale di ARPAE condividendone quindi le conclusioni, viene autorizzato l'intervento fatte salve le prescrizioni di seguito in elenco.

Prescrizioni

- 1) Per quanto riguarda la sorgente sonora costituita dagli impianti tecnologici (le UTA sul coperto), prima della loro messa a regime dovranno essere eseguiti due cicli misure di breve durata presso i ricettori R1 e R2 finalizzati alla verifica del limite di immissione differenziale. Le misure dovranno verificare il rispetto dei limiti di cui al d.P.C.M. 14/11/1997 secondo il principio del maggiore disturbo, pertanto il rumore residuo dovrà essere verificato all'interno della mezz'ora precedente l'orario di accensione prevista delle UTA.
- 2) In relazione alla sorgente sonora costituita dall'attività di carico/scarico merci entro trenta giorni dall'effettiva apertura dell'attività commerciale dovranno essere eseguite due cicli di misure di breve durata presso i ricettori R1 e R2 finalizzate alla verifica del limite di immissione differenziale. Le misure dovranno verificare il rispetto dei limiti di cui al d.P.C.M. 14/11/1997 secondo il principio del maggiore disturbo, pertanto il rumore residuo dovrà essere verificato all'interno dei 30 minuti precedenti l'orario di effettuazione dell'attività di approvvigionamento merci.
- 3) Qualora i risultati delle misure di cui ai punti 1 e 2 dovessero evidenziare dei superamenti dei limiti di cui al d.P.C.M. 14/11/1997 dovranno essere realizzate immediatamente delle bonifiche acustiche. In ogni modo le

risultanze delle fonometrie di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere contenute in apposita relazione tecnica che contenga oltre ai dati di cui all'allegato D del D.P.C.M. 16/3/1998 anche le seguenti informazioni:

- descrizione delle sorgenti sonore oggetto di misure e indicazione del reale orario di funzionamento delle stesse;
- il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, e individuato su da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze;
- documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;
- elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro Accredia;
- storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive;

- I file delle misure devono essere conservati per almeno 12 mesi e trasmessi alla scrivente Agenzia qualora richiesti;

-Dovrà altresì essere allegato documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica di cui al D.Lgs. 42/2017 ovvero fornito il numero del registro regionale con il quale è stata ammessa la domanda presso la regione Emilia Romagna;

La relazione tecnica di cui al presente punto dovrà essere inviata al comune per il successivo inoltro alla scrivente Agenzia.

4) Qualora oltre alle sorgenti sonore di cui ai punti 1 e 2, fossero presenti ulteriori sorgenti sonore non menzionate nella documentazione di impatto acustico in argomento, si dovrà darne notizia nella relazione tecnica di collaudo e farle oggetto di misura. A tal proposito si chiede di rendere esplicita l'assenza, per lo meno all'esterno dell'edifico, di macchina compattatrice degli imballi senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano un sostanziale rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno, e tutti i livelli sonori attesi risultano inferiori ai limiti di classe acustica; anche per il criterio differenziale si ha il rispetto dei limiti diurni.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto dello Studio Previsionale di Impatto Acustico sottoscritto in data dicembre 2017 da Dante Neri, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla ditta "Ingegneria Ambientale Dante Neri" relativamente all'impianto in oggetto.

5) La ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.)

6) Gli adempimenti prescritti al precedente punto 5 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 17794/2018

Documento redatto in data 03/10/2018



Prot. interno SUAP 130/2018 - AUA 7/2018

San Lazzaro di Savena, 23/07/2018 Prot. n. 31683/2018 Rif.to Prot. n. 22431 29/05/2018

> ARPAE Sezione provinciale di Bologna e Arpae -Sac aoobo@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Arca societa' per Azioni ufficiotecnico.arca@pec.it

Preger Marco marco.preger@archiworldpec.it

OGGETTO: Arca spa: AUA - Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in data 29/05/2018, prot. n. 22431, AUA 7/2018, per per edificio ad uso commercio all'ingrosso in via Remigia 11, 13, 9. **Trasmissione parere espresso dal Settore** Ambiente del Comune di San Lazzaro di Savena.

In riferimento alla richiesta di AUA in oggetto, trasmessa in data 4 giugno 2018 con nota prot. n. 23287, si trasmette in allegato il parere del Settore Ambiente espresso in data 20 luglio 2018, protocollo n. 31532.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Servizio SUAP, contattando la signora Concetta Di Prima al n. 0516228201 - Fax 051/622.8283 Email: suap@comune.sanlazzaro.bo.it

Distinti saluti.

Dott Gianni Orlandini



Comune di San Lazzaro di Savena

2º Area Programmazione e Gestione del Territorio - Sportello Unico Attività Produttive Piazza Bracci, 1 • 40068 San Lazzaro di Savena • (BO) • www.comune.sanlazzaro.bo.it





Settore Ambiente Prot. 31532

Al S.U.A.P. SEDE

OGGETTO: Pratica ARCA SPA - AUA per autorizzazione allo scarico acque - via Remigia, 9-13.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, considerato che la Ditta in oggetto scarica in pubblica fognatura acque domestiche e ad esse assimilabili e meteoriche di prima pioggia, si esprime per quanto di competenza <u>parere favorevole</u>, alle seguenti condizioni:

- occorre richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a modifica della ragione sociale;
- occorre notificare ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo produttivo, all'entità quantitativa della produzione, alla natura delle materie prime o dei prodotti ausiliari utilizzati;
- occorre notificare qualunque variazione attinente alla qualità dello scarico e al volume dello stesso, alla sua posizione, alla posizione ed alla struttura della rete fognaria interna;
- occorre notificare ogni variazione concernente la proprietà dell'immobile, la titolarità e/o legale rappresentanza della ditta, la persona del titolare o legale responsabile dello scarico.
- dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni di cui al parere di Hera spa prot. 61668 del 28/06/2018, quale gestore delle pubbliche fognature;
- si intende fatta salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;

20/07/18

II TECNICO Geom. Claudio Bandier



Settore Ambiente Prot. 38829

Al S.U.A.P. SEDE

OGGETTO: Pratica ARCA SPA - AUA per matrice rumore - via Remigia, 9-13.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, visto il precedente parere prot. 31532 del 20/7/18 in merito allo scarico delle acque reflue e vista la relazione ARPAE del 14/9/18 sulla componente acustica – SINADOC 27528/2018 – si esprime nulla-osta in merito alla matrice acustica, non avendo nulla da aggiungere rispetto a quanto già relazionato dall'ARPAE e condividendone le conclusioni.

17/09/18

Geom Claudio Bandiera



SINADOC n. 27528/2018

Bologna 14/09/2018

Comune di San Lazzaro di Savena Servizio SUAP

ARPAE SAC

OGGETTO: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta ARCA S.p.A.

Sede di via Remigia 9,11,13 a San Lazzaro di Savena (BO).

Procedimento ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.

prot. interno SUAP 127/2017/2017

Contributo tecnico in merito alla componente acustica

Il presente parere è reso sulla base delle attività descritte e delle informazioni contenute nello studio acustico di Dicembre 2017, redatto dallo studio "Ingegneria Ambientale di Dante Neri" a firma di TCAA. Detto studio è finalizzato alla valutazione degli effetti sul clima acustico derivante dalla realizzazione di un edificio destinato ad ospitare un attività di commercio all'ingrosso, al fine di determinare la compatibilità acustica dello stesso intervento con l'attuale contesto urbanistico.

Il progetto prevede la ristrutturazione globale di un unico edificio esistente, l'area in esame è interessata oltre che dalle emissioni sonore di via Remigia, dall'asse viario via Aldo Moro a due sensi di marcia, orientato NWW – SEE e posto a ca. 90 metri in direzione NNE. Non sono previste modifiche alla viabilità esistente, esterna all'area pertinenziale della ditta.

L'area di intervento ricade in unità territoriale omogenea a prevalente destinazione artigianale e classificata in classe V dalla classificazione acustica comunale, pertanto i limiti di riferimento sono 70 dB(A) nel periodo di riferimento diurno e 60 dB(A) nel periodo di riferimento notturno; deve comunque essere garantito il rispetto dei limiti di immissione differenziale in entrambi periodi.

I ricettori che saranno maggiormente impattati sono costituiti da un edificio isolato ad uso residenziale posto a circa 25 metri dal nuovo immobile di progetto ed un gruppo di abitazioni poco più lontano (ca. 40 metri). Entrambi i ricettori si sviluppano su due piani.

Il clima acustico attualmente è influenzato principalmente dalle citate via Aldo Moro e via Remigia, la via Emilia è abbastanza distante e durante il periodo diurno non rappresenta una sorgente lineare significativa. Al fine di caratterizzare l'attuale clima acustico sono stati realizzati 2 monitoraggi di lunga durata presso i ricettori residenziali siti in via Remigia 3/B (R1 - 24 ore) e via dei Ciliegi 32 (R2 - 24 ore); altre misure di durata inferiore sono state eseguite presso un edificio posto di fronte a via Aldo Moro 42 (R3). Si ritengono tali monitoraggi idonei sia per durata del campionamento sia come posizione degli stessi.

Le sorgenti sonore di futuro inserimento e pertanto oggetto di valutazione previsionale di impatto acustico sono principalmente tre: il traffico indotto dall'esercizio di commercio che tuttavia rispetto agli attuali volumi di traffico é ritenuto trascurabile, 2 unità di trattamento d'aria che saranno posizionati sul coperto dell'edificio in progetto e le attività di carico e scarico merci che si svolgeranno sul lato nord-ovest dell'edificio di progetto.



Per la caratterizzazione acustica e l'assegnazione della potenza sonora delle UTA viene riportata una tabella senza specificarne la fonte, mentre per le operazioni di carico e scarico si dichiara aver utilizzato una misura su attività similare partendo da un livello di pressione sonora misurato ad un metro. Infine per l'assegnazione dei livelli previsti e generati dal traffico indotto si dichiara essere stato utilizzato l'algoritmo Cannelli Cluck Santoboni del 1983.

In relazione alle procedure descritte e alle informazioni riportate nella relazione in parola, a parere della scrivente Agenzia vi sono alcune carenze che si evidenziano di seguito:

- L'algoritmo utilizzato per la quantificazione delle emissioni da traffico veicolare è ben riassunto nella relazione ma non sono mostrati i dati di input utilizzati nell'algoritmo, se sono stati inseriti solo i dati di traffico indotto o i dati complessivi, se il dato di via Remigia è stato valutato insieme ai livelli generati dalla sorgente areale costituita dal parcheggio di pertinenza o se i contributi sono mantenuti separati in funzione del fatto che la sorgente areale va valutata anche in termini di limiti differenziali. Inoltre tale algoritmo di calcolo per quanto collaudato, risale al 1983 pertanto è stato formulato sulla base di emissioni sonore degli autoveicoli risalenti a 35 anni fa, tale fatto unito all'assenza di confronto fra dato sperimentale e dato calcolato lascia perplessi.
- In relazione alla valutazione previsionale delle emissioni sonore generate dalle UTA poste sul coperto non è reso noto se i livelli di potenza sonora di cui alla tabella di pag. 26 considerati nella previsione, afferiscono un modello già scelto dalla proprietà o sono stati presi a riferimento per caratteristiche similari, in entrambi casi era opportuno specificarlo. Invece, riguardo la simulazione di impatto acustico eseguita con sw NFTPIso9613, si osserva un andamento delle curve di isolivello generate dalle UTA giustificabili in parte per la presenza di ostacoli sul coperto che tuttavia non viene citata e anche in tal caso vi è uno sviluppo della stesse curve verso nord ovest, pertanto con una direttività maggiore verso tale direzione. Si osserva infine che nelle immagini riportate in relazione alle pagg. 40 e 41 non è presente la leggenda che dovrebbe descrivere il valore associato ai colori delle linee di isolivello.
- In relazione alla valutazione previsionale dell'attività di carico e scarico per l'approvvigionamento delle merci, la potenza acustica è stata caratterizzata mediante la regressione del livello di pressione sonora pari a 75 dB(A) a metri 1. L'estensore della relazione pur non specificandolo sembra utilizzare un dato misurato in attività similari, in proposito si osserva che la misura ad un metro da un attività di carico scarico merci, in generale non sembra idonea per caratterizzare tale attività, in quanto la stessa si volge su un area che deve comprendere sorgenti differenziate come il motore del camion, i muletti/carrelli, le operazioni manuali ecc. pertanto un livello sonoro ad un metro rientra in un "campo vicino" che rischia di sottostimare delle sorgenti e sovrastimarne altre. Si osserva inoltre che come già detto per le UTA, nelle immagini alle pagg. 38 e 39 non è presente la leggenda di descrizione del valore associato ai colori delle linee di isolivello.

Tenuto conto che si dichiara che le sorgenti sonore di cui sopra, sono attive solo ed esclusivamente nel periodo diurno, le considerazioni sopra esposte, in relazione alla valutazione di conformità al limite di immissione assoluto pari a 70 dB(A) nel periodo diurno, non rappresentano una criticità in forza dei notevolissimi margini di tolleranza fra i livelli previsti e quelli di legge. Per quanto riguarda invece la valutazione previsionale del limite di immissione differenziale si rileva un errore di fondo legato al cosiddetto rumore residuo, in quanto nella relazione viene utilizzato il livello anteoperam misurato, di tutto il periodo diurno, mentre è noto che la verifica del differenziale debba essere eseguita su base temporale sufficiente a caratterizzare le sorgenti, pertanto con un tempo di misura TM molto minore e seguendo il principio del maggior disturbo (massimo rumore ambientale e minimo rumore residuo). In base a tale principio il rumore residuo da considerare salvo l'effettivo funzionamento delle sorgenti in tali orari è quello dall 6 alle 6.30 del mattino.



A tal proposito sul ricettore R1 (misura M1) in base alla disamina del tracciato della time-history il rumore residuo da considerare potrebbe essere minore anche di 7/8 db(A) rispetto a quello considerato dall'estensore dello studio, con conseguente ampliamento del differenziale calcolato, pur non ignorando le soglie di applicazione del criterio differenziale delle quali non si fa menzione nella relazione.

A sintesi di quanto sopra riportato, tenuto conto che la documentazione di impatto acustico dovrebbe essere capace di fornire, in maniera la più chiara e accurata possibile, tutti gli elementi necessari per la previsione degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione di un progetto/intervento, si reputa che quanto presentato non sia idoneo a tal fine.

In ragione di ciò, considerati anche i tempi per l'espletamento della presente pratica, ritenendo che la tipologia e l'ubicazione delle sorgenti sonore puntuali (carico e scarico merci e UTA) unitamente alle caratteristiche morfologiche dell'area, non precludono interventi post-operam a protezione dei ricettori residenziali R1 ed R2, si consiglia di autorizzare l'intervento fatte salve le seguenti prescrizioni:

- 1) Per quanto riguarda la sorgente sonora costituita dagli impianti tecnologici (le UTA sul coperto), prima della loro messa a regime dovranno essere eseguiti due cicli misure di breve durata presso i ricettori R1 e R2 finalizzati alla verifica del limite di immissione differenziale. Le misure dovranno verificare il rispetto dei limiti di cui al d.P.C.M. 14/11/1997 secondo il principio del maggiore disturbo, pertanto il rumore residuo dovrà essere verificato all'interno della mezz'ora precedente l'orario di accensione prevista delle UTA.
- 2) In relazione alla sorgente sonora costituita dall'attività di carico/scarico merci entro trenta giorni dall'effettiva apertura dell'attività commerciale dovranno essere eseguite due cicli di misure di breve durata presso i ricettori R1 e R2 finalizzate alla verifica del limite di immissione differenziale. Le misure dovranno verificare il rispetto dei limiti di cui al d.P.C.M. 14/11/1997 secondo il principio del maggiore disturbo, pertanto il rumore residuo dovrà essere verificato all'interno della mezzora precedente l'orario di effettuazione dell'attività di approvvigionamento merci.
- 3) Qualora i risultati delle misure di cui ai punti 1 e 2 dovessero evidenziare dei superamenti dei limiti di cui al d.P.C.M. 14/11/1997 dovranno essere realizzate immediatamente delle bonifiche acustiche. In ogni modo le risultanze delle fonometrie di cui ai punti 1 e 2 dovranno essere contenute in apposita relazione tecnica che contenga oltre ai dati di cui all'allegato D del D.P.C.M. 16/3/1998 anche le seguenti informazioni:
- Descrizione delle sorgenti sonore oggetto di misure e indicazione del reale orario di funzionamento delle stesse;
- il sito di misura deve essere identificato in modo univoco, indirizzo con civico, e individuato su da cartografia in scala adeguata; tale cartografia è richiesta al fine di rendere esplicita la relazione tra la collocazione della sorgente sonora e quella dei siti di misura indicandone anche le distanze;
- documentazione fotografica del sito in cui trova evidenza la strumentazione di misura e la posizione del microfono;
- elenco della strumentazione con cui è stata eseguita la misura, compresi gli accessori utilizzati, indicando la classe di precisione e la conformità alle norme. Dovrà altresì essere allegato l'estratto od il frontespizio copia del certificato di taratura della strumentazione, presso un centro Accredia;
- storia temporale della misura, nonché lo spettro sonoro delle immissioni campionate evidenziando le caratteristiche in base alle quali siano o meno riconosciute oggettivamente le penalizzazioni. In alternativa, esplicitare che in base alle caratteristiche della sorgente sonora non si è ritenuto procedere alla verifica delle componenti tonali ed impulsive;



- I file delle misure devono essere conservati per almeno 12 mesi e trasmessi alla scrivente Agenzia qualora richiesti;
- Dovrà altresì essere allegato documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco nominativo nazionale dei tecnici competenti in acustica di cui al D.Lgs. 42/2017 ovvero fornito il numero del registro regionale con il quale è stata ammessa la domanda presso la regione Emilia Romagna;

La relazione tecnica di cui al presente punto dovrà essere inviata al comune per il successivo inoltro alla scrivente Agenzia.

4) Qualora oltre alle sorgenti sonore di cui ai punti 1 e 2, fossero presenti ulteriori sorgenti sonore non menzionate nella documentazione di impatto acustico in argomento, si dovrà darne notizia nella relazione tecnica di collaudo e farle oggetto di misura. A tal proposito si chiede di rendere esplicita l'assenza, per lo meno all'esterno dell'edifico, di macchina compattatrice degli imballi

La presente istruttoria tecnica è stata curata da Gherardi Maurizio al quale ci si potrà rivolgere per avere eventuali ulteriori informazioni

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO (Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



HERA S.p.A. Direzione Acqua Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040 www.gruppohera.it

Modena, 28 giugno 2018 Prot. n. 61668 **COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA** Sportello Unico Attività Produttive

Piazza Bracci, 1 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA BO comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

aoobo@cert.arpa.emr.it

Fognatura e Depurazione Emilia Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 05-04-2018 Num. prot.: 0034211

Parere Hera 11 aprile 2018 Prot. n. 36421 Richiesta presentazione AUA

Hera spa Data prot.: 05-06-2018 Num. prot.: 0053562

PA&S numero 68/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente "Arca SpA"- Edificio da adibire a commercio all'ingrosso sito in Via Remigia nn. 9-11-13 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

Comune di San Lazzaro di Savena Protocollo n°2018/23287 del 04/06/2018 **Prot. Int. SUAP 130/2018** Rif.to Prot. n. 22431 del 29/05/2018

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e ad esse assimilabili, e acque meteoriche di prima pioggia.

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Baldacci Giovanni in qualità di legale rappresentante della Ditta "ARCA SPA" p. IVA 00138870407 con sede legale in Cesena (FC) Piazzale Caduti del Lavoro n. 244, in merito all'edificio da adibire all'attività di commercio all'ingrosso sito in VIA REMIGIA nn. 9-11-13 - Comune di San Lazzaro di Savena (BO); verificato dalla documentazione pervenuta che:

- il progetto prevede la demolizione dell'edificio esistente e la ricostruzione con medesima volumetria di edificio ad uso commerciale all'ingrosso della Ditta "ARCA SpA", con presenza di n°30 addetti, sito in Via Remigia, 9-11-13, in Comune di San Lazzaro di Savena (BO);
- il progetto prevede anche la revisione adeguamento dell'impianto fognario ad oggi esistente, con realizzazione di reti di raccolta separate fino al punto di immissione terminale in pubblica fognatura mista;
- l'insediamento originerà acque reflue domestiche e ad esse assimilabili (lavaggio alimenti e servizi / spogliatoi / bagni ad uso del personale) e acque meteoriche, raccolte dalle coperture e dal dilavamento dell'area di carico / scarico merci, da convogliare alla rete di fognatura mista presente lungo Via Remigia;

- le acque reflue domestiche saranno trattate in n°2 pozzetti di separazione grassi (dimensionati per n°30 addetti =→ 15 A.E.), e successivamente in vasca tipo Imhoff;
- le acque meteoriche ricadenti sull'area di carico/scarico merci (S=730 mq) saranno raccolte in vasca di accumulo per il volume della prima pioggia e sottoposte a trattamento di separazione sabbie/oli;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue di origine produttiva assimilabili alle acque reflue domestiche e le acque meteoriche di "prima pioggia" (acque di scarico);
- le acque di scarico di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo come da documentazione presentata, e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- > lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere concordate col gestore della pubblica fognatura, previa richiesta al n°800.999.500 di sopralluogo tecnico per "nuovo allacciamento alla pubblica fognatura o utilizzo di terminale di scarico esistente";
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- ➢ la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione del sistema di intercettazione dello scarico e del sistema di misura delle acque scaricate in fognatura, dovrà essere inviata ad Hera SpA Fognatura e Depurazione Emilia - Servizio Tecnico, Via Cristina Campo,15 -



40127 Bologna (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), insieme con pianta e sezione del/i pozzetto/i di ispezione e prelievo;

- > i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno:
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- > per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella



Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.